

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

## **PREAMBOLO**

Dopo l'entrata in vigore della legge 183/2010, il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, in precedenza demandati ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelli previsti dal d.lgs.165/2001, da eventuali contratti collettivi o da altre disposizioni nazionali o comunitarie.

Esso promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo.

Il C.U.G. è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente alla magistratura tributaria.

Ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, da rappresentanti dell'Organo di Autogoverno (Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria), da un esperto nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità.

\*\*\*\*\*

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito nominato Comitato) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, istituito con deliberazione assunta nella seduta del 27 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

## **Art. 2**

### **Composizione e sede**

Il Comitato è composto:

da quattro componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica, tra i quali è designato il Presidente del Comitato;

da quattro giudici tributari designati, in proporzione della loro rappresentatività (individuata, in funzione dei soli giudici tributari iscritti, con il metodo D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari;

da un esperto, senza diritto voto, designato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per ogni Componente effettivo è previsto un supplente.

Il Comitato ha sede in Roma presso il CPGT.

## **Art. 3**

### **Durata in carica**

Il Comitato resta in carica sino alla fine della consiliatura in cui è stato costituito;

I Componenti del Comitato nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

#### **Art. 4**

##### **Presidenza e Vicepresidenza**

Il Presidente viene eletto dal Comitato tra i Componenti di nomina Consiliare nella prima riunione di insediamento. La sua durata in carica è stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria che ha istituito il C.U.G. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Componenti e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con il Consiglio nella sua veste collegiale e con le eventuali Commissioni Referenti per quanto di occorrenza.

Il Comitato nomina un Vice Presidente, scelto tra i componenti di nomina consiliare con funzioni vicarie. Il Vicepresidente supporta il Presidente nello svolgimento delle ordinarie attività del Comitato e sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il Comitato nomina, tra i rappresentanti di estrazione sindacale, un Vice Presidente Aggiunto senza funzioni vicarie. Il Vice presidente Aggiunto presiede le sedute del CUG in caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario o su delega del Presidente per la seduta.

Ai fini della designazione del Presidente e dei Vice Presidenti e secondo la disciplina di legge, il CUG terrà conto dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, richiedendosi il possesso di conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G. o di esperienza maturata nell'ambito delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e/o del mobbing, o di particolari attitudini personali che si possono desumere dalle caratteristiche individuali, relazionali e motivazionali, considerata la complessità dei compiti demandati ai componenti che rivestono cariche apicali.

#### **Art. 5**

##### **Convocazioni**

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno sei volte all'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi Componenti effettivi.

La convocazione ordinaria è effettuata via e-mail almeno dieci giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione; la convocazione straordinaria è effettuata con le stesse modalità almeno dieci giorni lavorativi prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di funzionamento del Comitato**

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle Linee Guida richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comitato è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei Componenti titolari o, in loro assenza, dei rispettivi supplenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Hanno diritto di voto i Componenti titolari ed anche i Componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione dei titolari.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato ed al Componente supplente.

I Componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti e il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione al Consiglio affinché attivi per quanto di sua competenza.

In caso di decadenza di un componente di nomina sindacale, il Presidente del Comitato

provvede direttamente ad avvisare l'associazione di categoria di provenienza del giudice decaduto, affinché vengano attivate con sollecitudine le procedure di sostituzione, dandone notizia al Consiglio.

Il Comitato, su istanza del Presidente o di un componente, può invitare a partecipare alle sedute soggetti interni o esterni alla magistratura tributaria aventi particolari competenze e/o professionalità in relazione agli argomenti trattati, senza diritto di voto.

Le attività di segreteria del Comitato sono garantite dal CPGT, che individua nell'ambito del Personale di Consiglio una funzione di supporto di segreteria per la gestione della corrispondenza interna ed esterna, redazione e raccolta dei verbali, archiviazione e custodia della documentazione inerente l'attività del Comitato.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate in forma sintetica ed il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono trasmessi, a cura del Segretario, ai Componenti del Comitato ed anche ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le decisioni assunte dal Comitato sono inoltrate al Consiglio e, se ritenuto, avranno idonea pubblicità.

## **Art. 7**

### **Dimissioni dei Componenti**

Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso e, contestualmente, al Consiglio o all'Associazione di categoria che ha provveduto alla sua nomina per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato ed al Consiglio.

## **Art. 8**

### **Commissioni e gruppi di lavoro**

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i Componenti un Responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il Responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce e formula proposte al Comitato.

I Componenti avranno titolo ad essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di quelle ad esse connesse.

## **Art. 9**

### **Compiti del Comitato**

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 21 della 1.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Quanto a compiti generali, rientra tra le attività del Comitato:

1. Elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti i magistrati tributari, in riferimento all'accesso alla carriera, alla progressione, alla possibilità di accedere a tutte le funzioni nel rispetto della legge, attivandosi laddove la normativa sia discriminatoria o lacunosa, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
2. Proporre al Consiglio iniziative previste dalle leggi vigenti;

3. Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per i magistrati tributari nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;

4. Elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;

5. Promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità con idonee iniziative nella Rete delle professioni legali;

6. Individuare forme di sostegno e iniziative volte a promuovere l'aggiornamento e la formazione dei magistrati tributari in situazione di difficoltà anagrafica, logistica, personale (motivi di salute ecc.), monitorando altresì che la distribuzione delle piante organiche attuali non siano fonte di discriminazioni diretta od indiretta portata da situazioni soggettive od oggettive di disparità per sesso, categoria professionale di provenienza, ecc...

Dalla generale ricognizione di quanto sopra e per quanto altro di competenza, in particolare in C.U.G. esercita compiti:

**Propositivi** su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro di giudici tributari tra uomini e donne;
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro di giudici tributari provenienti dalle varie categorie professionali;
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro di giudici tributari sul piano retributivo rispetto alle altre categorie magistratuali o comunque vigilare che sia garantito un compenso decoroso rispetto all'attività svolta ed alla funzione secondo parametri nazionali e comunitari;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, sotto tutti i profili, nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere) anche con riferimento alle diverse età della vita lavorativa;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento o della presidenza del Consiglio dei Ministri;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche — mobbing — presso le Commissioni Tributarie di appartenenza dei singoli giudici.

**Consultivi**, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione della Giurisdizione tributaria e sui progetti di riforma in itinere;
- piani di formazione del personale anche in vista del prossimo processo telematico e dell'impatto delle nuove tecnologie e apparecchiature informatiche sui magistrati tributari con valutazione rispetto alle varie fasce di età;
- giornate /calendarizzazione - orari delle udienze, forme di flessibilità e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione dei magistrati ai fini dei concorsi e della progressione di carriera;

**Di verifica su:**

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro — mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, alla funzione, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, accesso alle funzioni superiori, nella sicurezza sul lavoro.

Il Comitato promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso il monitoraggio della programmazione territoriale, favorendo eventuali nuovi mezzi di comunicazione.

**Art. 10****Rapporti tra il Comitato ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**

I rapporti tra il Comitato ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria fornisce al Comitato tutti i dati, le informazioni e le comunicazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può consultare il Comitato, ogni qualvolta siano adottati atti interni nelle materie di competenza (progetti di riorganizzazione, formazione, criteri ai fini della progressione di carriera, ecc.) e ne favorisce la partecipazione a riunioni, tavoli che trattano argomenti di competenza del Comitato.

Il Comitato formula proposte al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sulle materie di competenza.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Comitato può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi ed Uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

**Art. 11****Relazione annuale**

Il Comitato redige entro il 31 gennaio di ciascun anno di mandato, una relazione sulle proprie attività riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro — mobbing nonché sugli obiettivi comunque perseguiti rispetto alle competenze e sulla programmazione, da inoltrare al CPGT ai sensi del comma 10 dell'art. 7bis del Regolamento interno del Consiglio.

## **Art. 12**

### **Trattamento dei dati personali**

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

## **Art. 13**

### **Validità e modifiche del Regolamento**

Il regolamento approvato dal CUG è comunicato entro e non oltre sette gg. al Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che può fare osservazioni entro i venti giorni successivi.

Le eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei Componenti aventi diritto del CUG e trasmesse al Comitato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'assunzione del provvedimento deliberativo.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

## **Art. 14**

### **Risorse e strumenti**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria fornisce al Comitato le risorse, gli strumenti necessari ed i locali in occasione delle riunioni.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può utilizzare eventuali risorse stanziare dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nonché i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato.

## **Art. 15**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle Linee Guida sulle modalità di funzionamento del "CUG" della Presidenza Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni.